



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
eCAMPUS

Allegato A) alla Deliberazione n° 503 del 19 DICEMBRE 2013

UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS

Convenzione per l'attivazione di un tirocinio formativo

TRA

E

L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 90027520130 con sede legale in Noveglio, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 (CO), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. VCO del Verbano Cusio Ossola con sede Legale in Omegna, Via Mazzini, 117, C.A.P. 28887 (VB), Gittà OMEGNA, codice fiscale n. 00634880033 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata per DELEGA dal Direttore Generale dal Dr Renzo Sandrini, nato ad Omegna, il 04/10/1953.

presso
il 24 giugno 1997 n.196

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra scuola e lavoro nella fase dei processi formativi i soggetti formativi richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a cui si riferisce di cui si trabbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della Legge 24 giugno 1997 n.196, la ASL VCO di Omegna si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di 01 - uno soggetti in tirocino di formazione ed orientamento su proposta dell' UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, ai sensi dell'art.1 del decreto attivativo dell'art.18 della Legge 196/97.

Art.2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, (ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della Legge 196/97) non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un Tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene Predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;



- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/ i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Pubblica Sicurezza sociale competenti per territorio, in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, la Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocino il soggetto ospitante si impegna a compilare il Modello scheda di Valutazione fornito dalla Sede e Raccordo dell'Università.

Art.5

1. Ai sensi dell'art.10 del DM 363/98, le parti concordano gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, sul Soggetto ospitante.
2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del Soggetto stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione ed ha la durata di un anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

.....
(firma per il soggetto promotore)

Data.....

.....
(timbro e firma per il soggetto ospitante)

[Handwritten signatures and initials]